

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1238/80 DEL CONSIGLIO**del 13 maggio 1980****che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modificare il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, adottato con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 ⁽²⁾;

considerando che, alla luce dei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 ⁽³⁾ e n. 3085/78 ⁽⁴⁾, che modificano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, risulta opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76;

considerando che è opportuno occuparsi in primo luogo delle disposizioni relative ai tassi di cambio e ai coefficienti correttori al fine di evitare ulteriori distorsioni;

considerando che è inoltre opportuno modificare talune disposizioni del regime, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, la disciplina, la durata del periodo di prova, il congedo di maternità, i giorni per il viaggio e le spese di viaggio, allo scopo di allinearle a quelle applicabili ai funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è modificato conformemente ai seguenti articoli.

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.

Articolo 2

All'articolo 17, ultimo comma, vengono aggiunti i termini seguenti:

« o alle norme di sicurezza applicabili ».

Articolo 3

All'articolo 20 viene aggiunto il comma seguente:

« All'agente incaricato dal direttore della Fondazione di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale contemplato nel terzo comma, può essere concessa una indennità alle condizioni stabilite all'articolo 9 bis dell'allegato IV ».

Articolo 4

All'articolo 25 viene aggiunto il comma seguente:

« Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente ».

Articolo 5

All'articolo 29 i termini « otto settimane » e « quattordici settimane » sono sostituiti rispettivamente dai termini « dieci settimane » e « sedici settimane ».

Articolo 6

1. L'articolo 39, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per la nascita di un figlio di un agente viene corrisposto un assegno di 8 000 FB alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno viene corrisposto all'agente che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato IV.

Tale importo corrisponde all'importo indicato all'articolo 74, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e viene adeguato automaticamente in caso di adeguamento ».

2. L'articolo 39, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio ; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono agenti della Fondazione, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta ».

Articolo 7

1. Nell'allegato II, articolo 1, lettera a), i termini « un'ora di tempo libero » sono sostituiti da « un'ora e mezzo di tempo libero » e i termini « un'ora e mezzo di tempo libero » sono sostituiti da « due ore di tempo libero ».

2. Nell'allegato II, articolo 1, lettera b), la percentuale « 0,72 % » è sostituita da « 0,56 % ».

Articolo 8

Nell'allegato III, articolo 7, è aggiunto un nuovo comma così redatto :

« Quando l'agente beneficia delle disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 15 dell'allegato IV, il tempo per il viaggio, calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo d'origine dalla sede di servizio, è determinato come segue :

- fino a 900 km : un giorno per l'andata-ritorno,
- oltre 900 km : due giorni per l'andata-ritorno ».

Articolo 9

1. Nell'allegato IV, l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

La retribuzione degli agenti è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui l'agente presta servizio.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata in base ai tassi di cambio applicabili alla retribuzione in virtù dell'articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ».

2. Nell'allegato IV, è soppressa la seguente frase dell'articolo 5 :

« La Commissione delle Comunità europee è abilitata ad applicare questi adattamenti alla tabella degli stipendi base e agli importi degli assegni familiari e indennità ».

3. Nell'allegato IV, articolo 24, i termini « i tassi di cui alle sezioni 2, 3 e 4 » sono sostituiti dai termini « i tassi di cui alla sezione 4 ».

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° aprile 1979.

Articolo 10

Nell'allegato IV, articolo 6, paragrafo 3, i termini « i 250 000 FB all'anno » sono sostituiti dai termini « lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C 3 al terzo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale ».

Articolo 11

Nell'allegato IV, articolo 8, terzo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente :

- « — l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km :
 - o da una scuola europea,
 - o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati ».

Articolo 12

Nell'allegato IV viene inserita la sezione seguente :

« Sezione 2 bis

INDENNITÀ DI INSEGNAMENTO

Articolo 9 bis

All'agente incaricato dal direttore della Fondazione di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale previsto dall'articolo 20, terzo comma del regime, può essere concessa un'indennità pari allo 0,45 % dello stipendio base mensile per ogni ora di corso impartita al di fuori delle ore normali di lavoro.

L'indennità è corrisposta insieme alla retribuzione di uno dei mesi successivi a quello durante il quale i corsi sono stati impartiti ».

Articolo 13

1. Nell'allegato IV, articolo 10, lettera a), primo trattino, il termine « europeo », è soppresso.

2. Nell'allegato IV, articolo 10, sono aggiunti i paragrafi seguenti :

- « 2. L'agente che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato all'agente di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino ».

3. L'attuale testo dell'articolo 10 dell'allegato IV diventa il paragrafo 1.

Articolo 14

Nell'allegato IV, articolo 15, paragrafo 2, viene aggiunto tra la prima e la seconda frase il testo che segue :

« Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km, agli agenti delle categorie C e D viene rimborsato il prezzo del viaggio in prima classe.

Se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo, nella classe immediatamente inferiore a quella di lusso o alla prima classe ».

Articolo 15

Nell'allegato IV, articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dopo la parola « inferiore » vengono inserite le parole « alla classe di lusso o ».

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BISAGLIA
